



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.13 del 31.08.2015

Oggetto: Conferma aliquote IUC – TASI e IMU.

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di agosto alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Igino	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	Si	
7	Barbera Daniele	Si	
8	Marega Emanuela	No	Si
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	Si	
11	Albasini Francesca	Si	
Totali presenti/assenti		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>Responsabile Servizio Finanziario f.to Andrea Piccinini</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL PRESIDENTE f.to Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 31.10.2015.</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti”*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IR.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stato stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27.12.2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt.1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito in L. 2 maggio 2014 n.68;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1,8 per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;*

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

a.1) per *“abitazione principale”* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a.2) per *“pertinenze”* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Vista la delibera n. 23 del 29.08.2014, con cui è stato approvato il Regolamento IUC (IMU, TASI, TARI);

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Con n.10 voti favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

ALiquota	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,2 per mille
Aliquota base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	8,6 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille

- **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- **di dare atto** che le scadenze di pagamento dell'IMU sono fissate al 16 giugno ed al 16 dicembre;
- **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **di individuare** analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2015 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2015
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Funzione 8 – servizio 1 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi”	42.748,28
Illuminazione pubblica Funzione 8 – servizio 2 “Illuminazione pubblica e servizi connessi”	65.000,00
Funzione 9 – servizio 6 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde” Verde Pubblico	13.000,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Funzione 1 – servizio 1 “gestione beni demaniali e patrimoniali”	78.343,99
Manutenzione patrimonio comunale Funzione 9 – servizio 4 “servizio idrico integrato”	36.174,61
Servizi alla persona Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	45.000,00

Totale costi servizi indivisibili € 280.266,88;

Totale gettito presunto della tassa € 100.000,00 pari al 35,68% dei costi.

- di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015:

Aliquota base	1,8 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	1,8 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie A/1 – A/8 e A/9	1,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1,8 per mille

- **di dare atto** che le aliquote di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- **di trasmettere** per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze la presente deliberazione e di pubblicare la stessa sul sito web istituzionale dell'Ente;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di dichiarare la presente deliberazione con voti 10 favorevoli, immediatamente eseguibile stante l'urgenza.